

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

Regolamento

Sistema comparativo ex art. 7, comma 6 e segg. del D.Lgs 165/01 e s.m.i

Premesso che

- L'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 17/01, convertito con modificazioni in legge 129/01 *"può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità"*;
- per far fronte a specifiche esigenze che si presentano nello svolgimento delle attività istituzionali dell'ASSR per le quali non risulta possibile il ricorso al personale in servizio in dipendenza del carattere di elevata qualificazione e specializzazione delle attività stesse, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali si avvale di esperti di comprovata esperienza e elevata professionalità entro il limite numerico previsto dalla richiamata normativa ed entro i limiti di spesa previsti;
- l'articolo 7, comma 6 e segg. del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"*;
- l'Agenzia al fine di adempiere a quanto stabilito dal predetto articolo del D.Lgs. 165/01 intende formare un elenco degli esperti in possesso di esperienza e elevata qualificazione maturata presso l'Agenzia o presso altre Amministrazioni pubbliche, nonché imprese private di rilievo nazionale o internazionale;

Tutto ciò premesso, si stabilisce

Articolo 1

1. La creazione di un elenco, di tipo aperto avente durata biennale, di esperti, professionisti, tecnici di comprovata competenza nelle aree tematiche di maggiore interesse per l'Ente come di seguito rappresentate, che offrano la propria disponibilità a prestare una collaborazione, secondo le modalità di volta in volta prospettate dal Direttore, per ottemperare a specifiche esigenze cui l'ASSR si trovi a dover far fronte nell'esercizio delle proprie attività di competenza:

2. di dare opportuna visibilità dell'istituzione di tale elenco attraverso la pubblicazione del regolamento e dei criteri previsti nell'ambito del sito dell'ASSR – Sezione concorsi e gare;

3. l'elenco sarà articolato in sezioni coerenti con i settori elencati al successivo articolo 2.

Articolo 2

1. di individuare, in coerenza con l'articolo 6 del Regolamento ASSR, i seguenti settori tematici di più elevato interesse per l'Agenzia:

- Monitoraggio della spesa sanitaria: principi contabili, flussi informativi, indicatori LEA, ecc.;
- Qualità e accreditamento: rischio clinico, linee guida, tempi di attesa, accreditamento, ecc.;
- Innovazione, sperimentazione e sviluppo: HTA, ecc.;
- Organizzazione dei servizi sanitari: ECM, sistema distretti, piani sanitari regionali, ecc.;

- Documentazione, informazione e comunicazione;
- Politiche del personale: relazioni sindacali, sistemi premianti, formazione, ecc.;
- Controllo di gestione: contabilità per centri di costo, carichi di lavoro, ecc.

Articolo 3

1. Le professionalità inserite nell'elenco saranno utilizzate, sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso del periodo di validità dell'elenco stesso, attraverso l'attivazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; collaborazione occasionale; collaborazione professionale.

2. Assumeranno rilievo ai fini dell'attribuzione dell'incarico i seguenti parametri:

- a) esperienza professionale coerente con i compiti svolti dall'ASSR nell'ambito delle competenze istituzionali, attività di ricerca, studio, ecc. intende affidare;
- b) attività svolta presso l'Agenzia e/o in contesti pubblici e/o privati di rilievo regionale, nazionale o internazionale ecc.;
- c) il possesso di coerenti titoli di specializzazione post-universitaria e/o di ricerca;
- d) eventuali pubblicazioni in una delle materie sopra indicate.

Articolo 4

1. La durata e le condizioni economiche di ogni singolo rapporto saranno definite in concreto in sede di affidamento dell'incarico, sulla base di parametri che considerano:

- a) le effettive esigenze dell'Agenzia;
- b) l'esperienza maturata dall'esperto sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
- c) il grado di complessità e/o articolazione delle attività che si intendono affidare;
- d) la sistematicità dell'impegno temporale e qualitativo richiesto;
- e) l'eventuale coordinamento di due o più settori di attività di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5

1. Gli esperti potranno presentare la propria candidatura in qualsiasi momento del biennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente regolamento, inviando il proprio *curriculum vitae* nel quale dovranno essere indicati, a pena di esclusione: dati anagrafici completi, titolo di studio conseguito, data di conseguimento, attività svolte dopo il conseguimento della laurea da cui risulti la tipologia di esperienza maturata, le strutture pubbliche e/o private presso le quali è stata maturata tale esperienza con indicazione dei relativi periodi, nonché l'indirizzo presso il quale l'ASSR potrà inviare eventuali comunicazioni.

2. La domanda dovrà essere spedita al seguente indirizzo: Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali – Sezione Affari Generali e Personale – Via Puglie, 23, 00187 ROMA. La busta dovrà contenere il riferimento "Elenco Esperti" - Non saranno accettate domande pervenute via posta elettronica, o prive di firma.

3. L'ASSR si avvarrà dell'elenco per selezionare gli esperti che - dall'esame dei curricula risultino - per titoli posseduti e esperienze maturate, in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell'ASSR. L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere alcun incarico professionale con l'Agenzia né con altre Amministrazioni.

Coloro che, in base al proprio profilo curricolari, risultino essere in possesso dei requisiti maggiormente coerenti alle esigenze dell'Agenzia potranno essere invitati a sostenere un colloquio presso l'ASSR o a presentare ulteriore.

Articolo 6

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” i dati personali contenuti nei curricula potranno essere registrati dall’ASSR su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici. L’Agenzia garantisce che i dati personali saranno dalla stessa trattati, esclusivamente per gli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento della selezione, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Codice. Ciascun soggetto che abbia presentato la propria domanda di inserimento nell’Elenco degli Esperti potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del D.Lgs. n. 196/2003 mediante richiesta rivolta, senza formalità, al Responsabile del trattamento dei Dati nella persona del Direttore dell’ASSR - Roma, via Puglie, 23 - fax 0642749488.

2. Per tutto il periodo di validità dell’elenco degli esperti, ciascun soggetto che ha presentato domanda di inserimento nell’elenco medesimo ha il diritto di aggiornare la propria posizione inviando un nuovo *curriculum* in sostituzione del precedente. In tal caso, nella propria comunicazione, dovrà essere indicata chiaramente la propria intenzione di sostituire il curriculum precedentemente inviato.

Articolo 7

1. In caso di conferimento di incarico questo verrà inserito negli elenchi previsti dall’articolo 53, comma 14 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e dalla L.296/2006 articolo 1, comma 593.